cep Centro Politiche Europee ROMA

cepInput

No 19 | 2025 11 Novembre 2025

Perché le politiche di sicurezza contro i migranti non funzionano: un caso di studio

Andrea De Petris

© shutterstock

Una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in due cause riunite ha chiarito che ogni Stato membro dell'UE può designare paesi di origine sicuri, ma deve rispettare i criteri della direttiva e garantire una tutela giurisdizionale effettiva. I giudici devono essere in grado di verificare l'accuratezza e l'attualità delle informazioni su cui si basa la designazione, anche acquisendo nuovi dati. Le fonti utilizzate per la classificazione devono inoltre essere accessibili e affidabili. Un paese può essere considerato "sicuro" solo se è sicuro per tutti, senza eccezioni per determinate categorie.

- L'UE ha adottato un approccio alla migrazione sempre più incentrato sulla sicurezza, limitando l'asilo e inasprendo il sistema. Tuttavia, recenti relazioni (Draghi e Letta) e dati della BCE dimostrano che la migrazione legale è fondamentale per compensare il declino demografico, sostenere la crescita e rafforzare la competitività europea.
- L'approccio dell'UE alla migrazione basato sulla sicurezza è inefficace e contrario alla legge. La CGUE ha ribadito che la sicurezza e la protezione dei diritti umani devono coesistere e che anche i migranti che entrano illegalmente nell'UE hanno comunque diritto ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta dell'UE e dalla CEDU.
- Anziché politiche migratorie restrittive, che non riescono a frenare il populismo e minano i diritti umani, l'UE ha bisogno di strategie multilivello che bilancino sicurezza e dignità, rispettino i principi di non respingimento e valutazione individuale e garantiscano condizioni umane nei centri di accoglienza. La cooperazione internazionale e l'apertura di canali di ingresso legali potrebbero ridurre la migrazione irregolare, sostenendo al contempo l'economia e la sicurezza.

Indice

Punti salienti **3**

Introduzione **4**

La vicenda dalla quale è derivata la sentenza della Corte di Giustizia UE 4

Il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Roma alla Corte di Giustizia UE 5

La risposta della Corte di Giustizia dell'UE 6

Le reazioni alle sentenze della Corte di Giustizia UE 10

Punti salienti e problematicità delle sentenze 11

La proposta della Commissione UE di anticipare la nuova disciplina sui Paesi terzi sicuri 12

I rischi di un approccio strettamente securitario delle politiche di asilo EU 15

L'approccio securitario alle politiche migratorie non è la soluzione 17

Conclusioni: come combinare il controllo degli ingressi con il rispetto dei diritti umani **20**

Punti salienti

1. Il Tribunale di Roma ha sospeso un procedimento d'asilo e rinviato alla Corte di Giustizia UE (CGUE) quattro questioni su un decreto-legge che inserisce il Bangladesh tra i Paesi di origine sicuri. Secondo i giudici italiani il decreto non rispetterebbe la Direttiva 2013/32, poiché designa i Paesi come sicuri senza indicare fonti o criteri verificabili, limitando il diritto di difesa e il controllo giurisdizionale, e consentendo eccezioni per categorie non tutelate, in contrasto con la giurisprudenza UE.

2. La CGUE, con due sentenze, ha chiarito che fino all'11 giugno 2026 resta applicabile la Direttiva 2013/32, poiché il Regolamento 2024/1348 entrerà in vigore solo dal 12 giugno 2026. Ogni Stato può designare Paesi di origine sicuri, ma deve rispettare i criteri della Direttiva e garantire tutela giurisdizionale effettiva. I giudici devono poter verificare la correttezza e l'attualità delle informazioni alla base della designazione, anche acquisendo nuovi dati, e le fonti utilizzate per la classificazione devono essere accessibili e attendibili. Un Paese si può considerare "sicuro" solo se lo è per tutti, senza eccezioni per categorie.

3. Il Governo italiano ha criticato le due sentenze, ritenendole lesive dell'autonomia politica e delle politiche migratorie nazionali, soprattutto sul piano dei rimpatri e dei centri in Albania. Secondo Amnesty International, invece, le sentenze tutelano i diritti dei richiedenti asilo.

4. Le due sentenze rafforzano la tutela giurisdizionale dei richiedenti asilo, ma introducono complessità operative: i giudici possono infatti basarsi su informazioni diverse da quelle ufficiali per valutare la sicurezza di un Paese, purché ne verifichino l'affidabilità e rispettino il contraddittorio. Ciò, se da un lato amplia il controllo di legittimità, dall'altro rischia di creare conflitti tra magistratura e autorità politiche e disomogeneità nelle decisioni nazionali.

5. Nell'aprile 2025 la Commissione UE ha proposto di anticipare il Regolamento 2024/1348 sui "Paesi sicuri", introducendo definizioni più flessibili e un primo elenco UE di Paesi Sicuri (tra cui Bangladesh, India e Tunisia). Le proposte consentono procedure accelerate e deroghe per Paesi solo parzialmente sicuri, suscitando forti critiche da ONG, che le ritengono lesive dei diritti d'asilo e volte a esternalizzare la gestione dei migranti.

6. L'UE ha adottato un approccio sempre più securitario alle migrazioni, limitando l'asilo e irrigidendo il sistema. Tuttavia, rapporti recenti (Draghi, Letta) e dati BCE mostrano che la migrazione legale è cruciale per colmare il calo demografico, sostenere la crescita e rafforzare la competitività europea.

7. L'approccio securitario dell'UE in materia migratoria si rivela inefficace e contrario al diritto. La Corte di Giustizia UE ribadisce che sicurezza e tutela dei diritti umani devono coesistere: i migranti, anche irregolari, restano titolari di diritti fondamentali garantiti dalla Carta UE e dalla CEDU. Tentativi di esternalizzare l'asilo verso Paesi "sicuri" non possono eludere tali vincoli giuridici, in quanto il rispetto del diritto a un ricorso effettivo e alla valutazione individuale resta imprescindibile.

8. Le politiche migratorie restrittive non frenano i populismi e minano i diritti umani. Servono strategie multilivello che bilancino sicurezza e dignità, rispettino i principi di non-respingimento e valutazione individuale, e garantiscano condizioni umane nei centri di accoglienza. La cooperazione internazionale e l'apertura di canali legali di ingresso possono ridurre la migrazione irregolare, sostenendo al contempo economia e sicurezza.

Introduzione

Una decisione del I agosto 2025 della Corte di Giustizia UE ha messo in discussione l'autonomia delle istituzioni europee e degli Stati membri a decidere quali politiche applicare in materia migratoria: in particolare, i giudici di Lussemburgo hanno posto un freno quantomeno temporaneo alla strategia essenzialmente securitaria verso cui si sta convertendo recentemente l'UE. Dopo una descrizione degli aspetti giuridici e politici che hanno portato alla sentenza, questa analisi mette in discussione la perseguibilità giuridica, politica, economica e strategica delle politiche restrittive auspicate o in corso di attuazione nell'Unione Europea, evidenziando gli ostacoli che ne impediscono una reale implementazione, e suggerendo un approccio più ampio al tema delle politiche migratorie, in primo luogo nell'interesse degli Stati membri e dei loro sistemi economici ed occupazionali.

La vicenda dalla quale è derivata la sentenza della Corte di Giustizia UE

Due cittadini della Repubblica popolare del Bangladesh, dopo essere stati soccorsi in mare dalle autorità italiane, erano stati condotti in Albania, dove erano stati trattenuti nel centro di permanenza di Gjadër. Il trattenimento era stato deciso in applicazione del Protocollo tra il Governo italiano e quello albanese[1], in forza del quale il Governo di Tirana ha messo a disposizione della Repubblica italiana due aree del territorio albanese, sottoposte interamente alla giurisdizione italiana ed equiparate alle zone di frontiera o di transito nelle quali i richiedenti asilo possono essere trattenuti[2].

Da tale centro di permanenza, il 16 ottobre 2024 i due cittadini bangladesi avevano depositato, domanda di protezione internazionale presso le autorità italiane, ma il 17 ottobre 2024, la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma aveva respinto tali domande, in esito a una procedura accelerata di frontiera, con la motivazione che i due richiedenti provenivano da un paese di origine sicuro[3]. I provvedimenti di trattenimento presso il centro albanese non erano stati tuttavia convalidati dall'organo giurisdizionale italiano competente, e i richiedenti sono stati pertanto rimessi in libertà. Arrivati in

[1] Protocollo Tra il Governo Della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri Della Repubblica di Albania per il Rafforzamento Della Collaborazione in Materia Migratoria, refworld.org, 6.11.2023.

[2] Sui contenuti del Protocollo Italia-Albania e le sue contrapposizioni con il diritto nazionale ed europeo v. cepAdhoc 24/2024.

[3] Giedrė Peseckytė, 12 migrants sent to Albania for processing are returned to Italy, Politico.eu, 19.10.2024.

Italia, il 25 ottobre 2024 i due cittadini bangladesi hanno adito il Tribunale ordinario di Roma, con un ricorso contro le decisioni di rigetto delle loro domande di protezione internazionale.

Il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Roma alla Corte di Giustizia UE

il Tribunale ordinario di Roma ha espresso dubbi rispetto alla designazione da parte delle autorità italiane della Repubblica popolare del Bangladesh come Paese di origine sicuro, ed ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia EU (CJEU) quattro questioni pregiudiziali[4], la cui risoluzione è considerata determinante da parte del giudice italiano per poter procedere adeguatamente alla valutazione delle richieste di asilo presentate dai due cittadini bangladesi.

in primo luogo, il Tribunale di Roma evidenzia come a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 158/2024[5], l'elenco dei paesi di origine sicuri nell'ordinamento italiano figura in un atto di rango legislativo[6]. A seguito di ciò, il legislatore italiano sarebbe stato abilitato, per il futuro, tanto a stabilire il quadro normativo generale che disciplina le modalità e i criteri di designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro, quanto a procedere esso stesso a tale designazione: il giudice del rinvio si chiede se una simile designazione mediante un atto di rango legislativo sia conforme alle prescrizioni della Direttiva 2013/32 (a.k.a. Asylum Procedures Directive – APD);

in secondo luogo, si sottolinea che, a seguito della modifica introdotta dal decreto-legge n. 158/2024, la normativa italiana non contiene più alcun riferimento alle schede informative relative ai Paesi terzi precedentemente utilizzate dal Governo italiano ai fini dell'inserimento di tali paesi nell'elenco dei Paesi di origine sicuri, né menziona la necessità di citare le fonti dalle quali sono tratte tali informazioni. Il decreto-legge n. 158/2024, ora vigente, definisce l'elenco dei Paesi di origine sicuri facendo riferimento, in generale, ai "riscontri rinvenuti dalle fonti di informazione fornite dalle organizzazioni internazionali competenti", senza identificare tali riscontri o tali fonti, limitandosi a prevedere che, ai fini dell'aggiornamento periodico di tale elenco, il governo adotti una relazione che espone la situazione dei Paesi terzi considerati sicuri. Di conseguenza, secondo il giudice adito, ai richiedenti protezione internazionale da un lato, e agli organi giurisdizionali dinanzi ai quali essi hanno presentato ricorsi dall'altro, verrebbe impedito, rispettivamente, di contestare e di sindacare la provenienza, l'autorevolezza, l'attendibilità, la pertinenza, l'attualità, la completezza e il contenuto delle informazioni che hanno condotto alla designazione di un Paese terzo come paese di origine sicuro, in

[4] Case C-758/24, Alace: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Roma (Italia) il 4 novembre 2024 – LC / Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma – Sezione procedure alla frontiera II.

[5] Decreto-Legge 23.10.2044, n. 158. Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale.

[6] Art. 2-bis commi 2-4 decreto legislativo 25/2008, come modificato dal decreto-legge 158/2024.

violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva sancito all'articolo 47[7] della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (EU Charter);

in terzo luogo, il giudice adito si chiede se gli Stati membri debbano consentire ai giudici nazionali di utilizzare tutte le informazioni pertinenti a loro disposizione per verificare la fondatezza della designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro, indipendentemente dal fatto che l'autorità nazionale che ha proceduto a tale designazione abbia, o meno, rivelato le informazioni sulle quali si è basata. Secondo il giudice del rinvio, la questione dovrebbe ricevere una risposta affermativa, al fine di garantire una tutela giurisdizionale effettiva ai richiedenti protezione internazionale le cui domande siano state respinte in esito a una procedura accelerata, con la motivazione che essi provengono da un Paese di origine sicuro designato in base alle modalità stabilite dalla normativa italiana;

in quarto luogo, viene segnalato come nel decreto-legge 158/2024 sarebbe stata conservata la possibilità di designare come sicuro un Paese di origine che però non sarebbe considerato tale per alcune categorie di persone: una eccezione che secondo il giudice adito non sarebbe conforme alla giurisprudenza vigente della CJEU[8], che esclude che possano considerarsi sicuri Paesi in cui non sia garantita la sicurezza di singole categorie di persone, e che quindi porta il giudice adito a chiedere alla CJEU se la normativa italiana sia conforme alla giurisprudenza europea in materia di paesi sicuri.

La risposta della Corte di Giustizia dell'UE

Nelle due sentenze congiunte[9] emesse in risposta alle questioni pregiudiziali sollevate dal giudice italiano, la CJEU specifica, innanzi tutto, che al momento la norma di diritto europeo vigente in materia di designazione dei paesi sicuri è la Direttiva 2013/32[10]. Il Regolamento (UE) 2024/1348 del 14 maggio 2024[11], che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione ed abroga la Direttiva 2013/32, a meno che le istituzioni europee non decidano di anticiparne l'entrata in vigore, sarà in vigore solo a decorrere dal 12 giugno 2026, e si applicherà alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale in relazione alle

[7] Art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: (Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale) "Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia."

[8] Sentenza del 4 ottobre 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky (C-406/22, EU:C:2024:841

[9] Casi C-758/24 and C-759/24 del I Agosto 2025.

[10] Direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione).

[11] Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE.

domande formalizzate a decorrere dal 12 giugno 2026. Le domande di protezione internazionale formalizzate prima di tale data sono invece disciplinate dalla Direttiva 2013/32[12].

La Corte UE ha quindi fornito risposte puntuali ai quattro quesiti sollevati dal giudice italiano ricorrente. Rispetto alla prima questione, la sentenza stabilisce che spetta a ciascuno Stato membro procedere alla designazione dei paesi di origine sicuri secondo le modalità previste agli artt. 36[13] e 37[14] della Direttiva 2013/32, nonché all'Allegato I[15] della stessa. Ciò vuol dire, in particolare, che ogni Stato membro è libero di adottare un elenco di Paesi terzi classificati come sicuri sulla base dei criteri fissati nel citato allegato I, e di formulare norme e modalità supplementari di attuazione, essendo nel contempo tenuto a notificare alla Commissione l'elenco di paesi di origine sicuri ed il suo riesame periodico.

Nel fare questo, tuttavia, gli Stati membri non godono di assoluta discrezionalità: essi devono infatti adottare tutte le misure necessarie per fare sì che ogni giudice garantisca piena applicazione alla Direttiva 2013/32, eventualmente anche disapplicando, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione del diritto nazionale che sia contraria a qualsiasi disposizione della Direttiva, senza attendere revisioni della norma di diritto nazionale incompatibile con la normativa comunitaria. Inoltre, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare in ogni caso il rispetto del diritto di ogni richiedente asilo ad una tutela giurisdizionale effettiva, così come previsto dall'Art. 47 della EU Charter.

Ne consegue che la scelta di uno Stato membro di designare uno Stato di origine di un richiedente asilo come sicuro non può comprimere l'obbligo dello Stato membro di garantire il

---

[12] C-758/24 e C-759/24, nr. 17.

[13] Art. 36 Direttiva 2013/32: "Concetto di paese di origine sicuro. 1. Un paese terzo designato paese di origine sicuro a norma della presente direttiva può essere considerato paese di origine sicuro per un determinato richiedente, previo esame individuale della domanda, solo se: a) questi ha la cittadinanza di quel paese; ovvero b) è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel paese, e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso e per quanto riguarda la sua qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE. 2. Gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale ulteriori norme e modalità inerenti all'applicazione del concetto di paese di origine sicuro."

[14] Art. 37 Direttiva 2013/32: "Designazione nazionale dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri. 1. Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che consenta, a norma dell'allegato I, di designare a livello nazionale paesi di origine sicuri ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale. 2. Gli Stati membri riesaminano periodicamente la situazione nei paesi terzi designati paesi di origine sicuri conformemente al presente articolo. 3. La valutazione volta ad accertare che un paese è un paese di origine sicuro a norma del presente articolo si basa su una serie di fonti di informazioni, comprese in particolare le informazioni fornite da altri Stati membri, dall'EASO, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti. 4. Gli Stati membri notificano alla Commissione i paesi designati quali paesi di origine sicuri a norma del presente articolo."

[15] Allegato I Direttiva 2013/32: Designazione dei paesi di origine sicuri ai fini dell'articolo 37, paragrafo 1. Un paese è considerato paese di origine sicuro se, sulla base dello status giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell'articolo 9 della direttiva 2011/95/UE, né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Per effettuare tale valutazione si tiene conto, tra l'altro, della misura in cui viene offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante: a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del paese ed il modo in cui sono applicate; b) il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e/o nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e/o nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, in particolare i diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, di detta Convenzione europea; c) il rispetto del principio di «non-refoulement» conformemente alla convenzione di Ginevra; d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà."

diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, che l'art. 46 (3)[16] della Direttiva 2013/32 riconosce ai richiedenti protezione internazionale rispetto alle decisioni relative alle loro domande di asilo. La lettura della Direttiva alla luce dell'art. 47 della EU Charter prevede quindi che, nel momento in cui un giudice nazionale è chiamato a decidere su un ricorso presentato nell'ambito di un regime speciale applicabile alle domande di un richiedente asilo proveniente da un Paese di origine classificato come sicuro, il giudice deve poter verificare la correttezza di tale classificazione non solo sulla base degli elementi del fascicolo relativo alle condizioni del Paese terzo, ma anche sulla base di informazioni portate a sua conoscenza nel corso del procedimento: se il giudice rilevasse una discrepanza tra la classificazione a Paese sicuro e le informazioni in suo possesso, dovrebbe decretare una violazione delle condizioni che consentono di classificare il Paese di origine come sicuro[17]. Pertanto, la normativa interna di uno Stato membro non può mai limitare il dovere del giudice adito del ricorso di controllare, anche solo in via incidentale, se la designazione del Paese di origine come sicuro rispetta le condizioni sostanziali previste dalla Direttiva 2013/32[18].

Rispetto alle questioni seconda e terza sollevate dal giudice italiano, la CJEU stabilisce da un lato l'obbligo dello Stato membro che designa un Paese di origine come sicuro di rendere accessibili le fonti di informazione su cui si basa tale designazione, e dall'altro il potere del giudice investito del ricorso relativo ad una richiesta di asilo di verificare, anche con informazioni da esso stesso raccolte, la correttezza della designazione del Paese di origine come sicuro ai sensi di quanto stabilito dalla Direttiva 2013/32.

L'art. 37 (3) della Direttiva stabilisce in effetti che la valutazione per la classificazione di un Paese come sicuro deve basarsi su informazioni raccolte da fonti ben precise, tra cui quelle fornite da altri Stati membri, dalla European Union Agency for Asylum (EUAA), dallo United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti. Dal momento che la classificazione del Paese di origine come sicuro consente allo Stato membro di adottare la procedura accelerata di valutazione delle domande di asilo per i richiedenti che provengono da tale Paese, che presume una generale condizione di protezione nel Paese di origine sufficientemente alta da consentire il rifiuto dell'asilo, per il richiedente asilo è fondamentale avere accesso alle informazioni sulla cui base lo Stato membro ha provveduto a classificare come sicuro il suo Paese di origine, per poter eventualmente contestare la legittimità del rifiuto dell'asilo[19].

Inoltre, nel momento in cui stabilisce il diritto dei richiedenti asilo ad un ricorso effettivo davanti ad un giudice contro le decisioni di rifiuto della richiesta di asilo, la Direttiva prevede un obbligo degli Stati membri a garantire accesso alle informazioni utilizzate per classificare come

[16] Art. 46 (3) Direttiva 2013/32: "Per conformarsi al paragrafo 1 gli Stati membri assicurano che un ricorso effettivo preveda l'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l'esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE, quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado."

[17] C-758/24 e C-759/24, nr. 64-66.

[18] C-758/24 e C-759/24, nr. 67.

[19] C-758/24 e C-759/24, nr. 71-73.

sicuro il Paese di origine del richiedente asilo, affinché il giudice possa procedere - come già ricordato - ad un "esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto"[20], compreso il dovere di verificare la fondatezza delle informazioni in base alle quali si è classificato come sicuro il Paese di origine del richiedente, giustificando con ciò il rifiuto di protezione internazionale[21].

Molto importante, in questo senso, è l'uso della formula "ex nunc", traducibile con "nel momento contingente": con ciò si vuole evidenziare come l'obbligo di verifica del giudice non si limita all'esame delle informazioni utilizzate dallo Stato membro, ma anche l'accertamento della loro attualità nel momento in cui è posta una domanda di asilo o, detto altrimenti, se rispetto al momento in cui le informazioni sono state raccolte, la situazione nello Stato di origine del richiedente asilo abbia subito delle variazioni che mettano in discussione la sua classificazione come Paese sicuro[22]. Inoltre, la Direttiva richiede che l'esame del giudice sia "completo", esigendo cioè che egli è tenuto ad esaminare non solo le informazioni che lo Stato membro ha utilizzato o avrebbe dovuto utilizzare per classificare il Paese di origine come sicuro, ma anche tutte le altre informazioni eventualmente non utilizzate dal Paese membro, ma che siano diventate disponibili dopo questa classificazione nel corso del procedimento per verificare la correttezza della classificazione del Paese di origine del richiedente asilo come sicuro[23]: nel fare questo, il giudice deve anche verificare che siano rispettate le condizioni sostanziali stabilite nell'Allegato I della direttiva[24]. Nell'utilizzare informazioni venute a sua conoscenza ma non considerate dal Paese membro per classificare il Paese di origine come sicuro, il giudice deve inoltre accertarsi dell'affidabilità di tali informazioni, e consentire alle controparti di poter a loro volta presentare osservazioni rispetto a tali informazioni[25], nel rispetto del principio del contraddittorio, che vede le autorità dello Stato membro ed il giudice competente per il ricorso contro un diniego della richiesta di asilo sullo stesso piano nel procedimento.

Sulla quarta questione, infine, la CJEU ha chiarito che sia ai sensi dell'art. 37 che dell'Allegato I della Direttiva 2013/32, un Paese terzo non può essere designato come sicuro laddove si dimostri che in tale Paese non siano soddisfatte le condizioni sancite dall'Allegato I, ovvero che per alcune categorie di persone all'interno della popolazione ivi residente possano verificarsi persecuzioni, torture o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né sussista un pericolo a causa di violenza indiscriminata in condizioni di conflitto armato interno o internazionale: in altre parole, ai sensi della Direttiva 2013/32, per essere designato come

[20] Art. 46 (1) Direttiva 2013/32.
[21] C-758/24 e C-759/24, nr. 76-80.
[22] A questo proposito, cfr. le decisioni della Corte Europea di Giustizia 25.7. 2018, Alheto, C-585/16, EU:C:2018:584, nr. 111; 29.7.2019, Torubarov, C-556/17, EU:C:2019:626, nr. 52; 4.10. 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C-406/22, EU:C:2024:841, nr. 88.
[23] C-758/24 and C-759/24, nr. 83-85.
[24] S. nota 15.
[25] C-758/24 e C-759/24, nr. 86-87.

sicuro un Paese deve esserlo indistintamente per tutta la sua popolazione, e non solo per una parte di essa[26].

Peraltro, sul punto le due sentenze congiunte precisano che anche nel caso in cui un Paese sia considerato generalmente sicuro per tutta la sua popolazione non esiste una garanzia di sicurezza assoluta per ciascun individuo: è per questa ragione che l'art. 36 della Direttiva prevede comunque la possibilità per ogni richiedente asilo proveniente da un Paese di origine di superare la presunzione di sufficiente protezione nel proprio Paese, adducendo gravi e dimostrati motivi relativi alla propria condizione personale[27].

E' vero che da un lato la Corte di Lussemburgo ricorda che l'art. 61 (2) del Regolamento 2024/1348, che abroga la Direttiva 2013/32 a partire dal 12 giugno 2026, introduce la facoltà per gli Stati membri di designare come sicuri anche Stati di origine in cui le condizioni di sicurezza non siano garantite per specifiche categorie di persone: dall'altro, tuttavia, fin quando non viene modificata la data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, la normativa da applicare in materia di Paesi sicuri resta la Direttiva 2013/32 fino alla data dell'11 giugno 2026[28].

Le reazioni alle sentenze della Corte di Giustizia UE

In una nota emessa il I agosto 2025, il Governo italiano ha espresso la sua contrarietà alle decisioni della CJEU, definendole "sorprendenti", in quanto riconoscerebbero al potere giudiziario spazi decisionali che non gli competerebbero, rispetto a responsabilità che invece sarebbero solamente politiche. La CJEU, si legge nella nota, "decide di consegnare a un qualsivoglia giudice nazionale la decisione non sui singoli casi, bensì sulla parte della politica migratoria relativa alla disciplina dei rimpatri e delle espulsioni degli irregolari": ciò sarebbe sbagliato, in quanto ridurrebbe ulteriormente i già ristretti margini di autonomia dei Governi e dei Parlamenti nell'indirizzo normativo e amministrativo del fenomeno migratorio. Pertanto, "la decisione della Corte indebolisce le politiche di contrasto all'immigrazione illegale di massa e di difesa dei confini nazionali."[29] La contrarietà del Governo italiano si spiega anche con il fatto che le sentenze della Corte di Lussemburgo impediscono al momento il trasferimento di migranti nei due centri di trattenimento ed espulsione costruiti dall'Italia in Albania per esaminare con procedura accelerata le domande di asilo ed eventualmente procedere più velocemente all'espulsione dei migranti a cui viene negata protezione, dal momento che non consente una automatica classificazione dei richiedenti asilo come provenienti da Paesi di origine sicura secondo le valutazioni del Governo di Roma, ma subordina questa classificazione ad una verifica delle condizioni del singolo migrante da parte dell'autorità giurisdizionale[30].

[26] C-758/24 e C-759/24, nr. 92-93, 96.
[27] C-758/24 e C-759/24, nr. 97.
[28] C-758/24 e C-759/24, nr. 106-107.
[29] Decisione della Corte di Giustizia UE in merito ai Paesi sicuri, la nota di Palazzo Chigi, I.8.2025.
[30] Chiara Favilli, Luisa Marin, Alace and Canpelli: the Court of Justice firmly constrains domestic extraterritorial asylum processing politics, EU Law Analysis, 14.8.2025.

Ha invece giudicato positivamente la sentenza Adriana Tidona, Ricercatrice in materia di migrazione presso Amnesty International, la quale ha osservato come la decisione rappresenti «un duro colpo al dannoso accordo migratorio tra Italia e Albania che prevede il trasferimento dei richiedenti asilo nei campi in Albania», in quanto «la Corte ha stabilito che la designazione di un Paese come sicuro deve offrire la possibilità di un ricorso giurisdizionale efficace e trasparente e basarsi su fonti di informazione accessibili, cosa che l'Italia attualmente non garantisce. A meno che l'Italia non si conformi alla sentenza nella legge e nella pratica, i trasferimenti in Albania basati sull'uso del concetto di "paese di origine sicuro" non sarebbero in linea con il diritto dell'UE". Secondo Tidona "la sentenza della Corte di giustizia europea è un gradito campanello d'allarme per gli Stati membri dell'UE che cercano di espandere il controllo dell'immigrazione a scapito dei diritti dei migranti e dei rifugiati. Essa stabilisce garanzie fondamentali per le persone che affrontano le procedure di asilo, che dovrebbero costituire lo standard non solo per la prassi italiana, ma anche per l'attuazione del Patto dell'UE sull'asilo e la migrazione."[31]

Punti salienti e problematicità delle sentenze

Il punto saliente delle due sentenze della Corte di Lussemburgo consiste nel riconoscimento del potere dei giudici nazionali di disapplicare le norme interne degli Stati membri che contrastino con la Direttiva 2013/32 in merito alle condizioni per poter designare come sicuro il Paese di origine di un richiedente asilo, escludendo la possibilità di designare come sicuri Paesi nei quali la sicurezza non sia assicurata indistintamente a tutta la popolazione, senza eccezioni per specifiche categorie di persone. Quanto meno fin quando la normativa europea da applicare in materia resta la Direttiva citata, dunque, non è possibile per un'autorità nazionale designare come sicuro il Paese di origine di un richiedente asilo, e conseguentemente valutare la sua domanda di protezione internazionale alla luce di questa classificazione, senza che questa designazione non sia esaminata da un giudice indipendente che garantisca una verifica completa ed attuale delle condizioni su cui si basa tale classificazione.

Un aspetto problematico delle due decisioni, invece, riguarda il fatto che nel verificare la correttezza della designazione del Paese di origine come sicuro, il giudice competente per il ricorso contro il diniego di protezione internazionale può ricorrere anche ad informazioni diverse da quelle su cui si sono basate le autorità del Paese membro per la classificazione del Paese come sicuro. Il giudice può infatti raccogliere ulteriori informazioni di propria iniziativa o chiedendone la produzione ad una delle parti (verosimilmente il richiedente asilo), purché, si legge nella decisione, egli si sia accertato della affidabilità di tali informazioni[32]: queste, inoltre, devono poter essere sottoposte al principio del contraddittorio, consentendo alle parti

[31] Amnesty International, Italy: EU Court ruling on 'safe countries of origin' is a heavy blow to Italy-Albania migration deal, 1.8.2025.
[32] C-758/24 e C-759/24, nr. 86.

del procedimento di presentare loro osservazioni rispetto alle informazioni individuate ed utilizzate dal giudice[33].

E' verosimile immaginare che, in tali condizioni di indefinitezza, possano instaurarsi contenziosi tra giudici ed autorità nazionali, nel momento in cui i primi ricorrano a informazioni diverse da quelle utilizzate dalle seconde per contestare la classificazione di un Paese come sicuro. Onde evitare una "balcanizzazione" dei procedimenti di esame delle domande di asilo, e garantire degli standard minimi di affidabilità di tutte le informazioni utilizzate al fine di classificare come sicuro un Paese, indipendentemente dal soggetto che le presenta, la CJEU avrebbe dovuto fissare delle condizioni imprescindibili per l'ammissibilità delle informazioni, ad es. indicando in modo preventivo e tassativo le fonti a cui attingere per raccogliere informazioni ammissibili nel procedimento di esame di una domanda di asilo. Inoltre, richiedere al giudice nazionale di accertarsi dell'affidabilità delle informazioni presentate nel procedimento ascrive a questi un obbligo di non semplice attuazione. Il singolo giudice nazionale dovrebbe infatti dotarsi di strumenti tecnici e giuridici adeguati a verificare e dimostrare l'affidabilità delle informazioni raccolte sulle condizioni effettive in cui versa lo Stato di origine del richiedente asilo: condizioni spesso difficilmente conoscibile in tutte le sue peculiarità. Non è chiaro su quali parametri dovrebbe basarsi questo accertamento di affidabilità, e come il giudice possa adeguatamente adempiere a tale obbligo. Anche questo aspetto rischia di moltiplicare i "contro-ricorsi" verso le deliberazioni dei giudici che dovessero decretare l'illegittimità della classificazione come sicuri di Paesi di origine di migranti a cui è stata respinta la richiesta di asilo. Nell'interesse di tutte le parti coinvolte, sarebbe stato opportuno che la CJEU avesse promosso un'interpretazione delle norme in materia di Paesi sicuri che garantisse una maggiore uniformità di attuazione del procedimento di verifica delle domande di asilo.

La proposta della Commissione UE di anticipare la nuova disciplina sui Paesi terzi sicuri

Tra l'aprile e il maggio 2025, dunque vari mesi prima della pubblicazione delle due sentenze della EUCJ sui Paesi sicuri, la Commissione aveva presentato due distinte proposte di modifica del sopra citato Regolamento 2024/1348 ("Regolamento procedure"), al momento destinato ad entrare in vigore il 12 giugno 2026, e che interviene tra l'altro anche sui criteri di designazione dei Paesi sicuri.

Con la prima proposta ("Proposta sui paesi di origine sicuri")[34], presentata il 16 aprile 2025, la Commissione intende intervenire su tre aspetti del Regolamento: in primo luogo, modificando la nozione comune di paese di origine sicuro; in secondo luogo, delineando la lista dei paesi di origine sicuri a livello UE; in terzo luogo, prevedendo l'anticipazione dell'applicazione di alcune

[33] Id.

[34] Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'istituzione di un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell'Unione, COM (2025) 186 final. Per un primo commento alla proposta v. S. Peers, Jumping the Gun? The proposed early application of some of the EU's new asylum pact – and a common list of supposedly 'safe countries of origin', in EU Law Analysis, 21 April 2025.

norme del Regolamento procedure al momento dell'entrata in vigore del regolamento emendativo. Con questa proposta, la Commissione ha dato seguito alla volontà di anticipare l'applicazione di alcune disposizioni del Regolamento procedure, relative alle nozioni di paese di origine e paese terzo sicuro, espressa nella lettera[35] che la Presidente von der Leyen aveva inviato ai Capi di Stato e di Governo in vista del Consiglio europeo del 19 dicembre 2024, che si era concluso con un forte invito ad operare in tal senso[36].

La seconda proposta, presentata il 20 maggio 2025 ("Proposta sui Paesi terzi sicuri"), intende modificare il concetto di Paese terzo sicuro e la procedura ad esso connessa[37]. L'art. 77 del Regolamento procedure annovera il riesame di tale nozione e la possibilità di modifiche mirate entro il 12 giugno 2026 tra i compiti di monitoraggio e valutazione della Commissione. Dalla relazione introduttiva alla proposta emerge chiaramente l'intento della Commissione di facilitare l'applicabilità del concetto di Paese terzo sicuro, attraverso l'introduzione di una nozione "più ampia e flessibile"[38] di tale concetto, che ha trovato un convinto sostegno in buona parte degli Stati membri[39]. Il Consiglio europeo del 26 giugno 2025 ha espresso consenso per la proposta, approvando la lettera inviata loro pochi giorni prima dalla Presidente von der Leyen[40], ed invitando il Parlamento a proseguire l'esame delle proposte presentate dalla Commissione in materia di migrazione e asilo, tra cui quella sui Paesi terzi sicuri[41].

Con la "Proposta sui paesi di origine sicuri", la Commissione vuole consentire agli Stati membri di applicare la procedura di frontiera o una procedura accelerata per l'esame delle domande d'asilo presentate da persone provenienti da Paesi in cui, in media, il 20% o meno dei richiedenti ottiene la protezione internazionale nell'UE. Inoltre, i Paesi terzi sicuri e i Paesi di origine sicuri potranno essere designati con eccezioni, dando agli Stati membri una maggiore flessibilità, e potendo classificare come sicuri anche Paesi in cui le condizioni di sicurezza non sono garantite per regioni specifiche o categorie di persone chiaramente identificabili. La Commissione ha, inoltre, proposto l'istituzione di un primo elenco UE di Paesi di origine sicuri, comprendente Kosovo, Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Marocco e Tunisia, selezionati in base al rispetto dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti umani; assenza di persecuzioni o gravi danni come definito nel regolamento UE sulla qualificazione; tassi di riconoscimento dell'asilo molto bassi (inferiori al 5%) nella maggior parte degli Stati membri. A questi si aggiungono tutti i Paesi candidati all'ingresso nell'UE che, in via di principio, dovrebbero garantire condizioni interne tali da non rendere necessario a cittadini e residenti richiedere asilo in

---

35 Letter of President Ursula von der Leyen, 16.12.2024.

36 European Council, conclusions of 19 December 2024, EUCO 50/24 CO EUR 44 CONCL 5, point 19.

37 Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'applicazione del concetto di "paese terzo sicuro", COM (2025) 259 final.

38 Ibi, 1.

39 Commission Staff Working Document, Review of the safe third country concept Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2024/1348 as regards the application of the 'safe third country' concept, {COM(2025) 259 final}, SWD(2025) 600 final, 20.5. 2025, 13 ff.

40 Nella sua lettera datata 23 giugno 2025, Ursula von der Leyen ha definito "fondamentale" accelerare i lavori del Parlamento e del Consiglio al fine di consentire la rapida approvazione delle proposte sui paesi di origine sicuri e sui paesi terzi sicuri.

41 European Council, conclusions of 26 June 2025, EUCO 12/25 CO EUR 10 CONCL 4, point 37.

altri Stati[42]. La Commissione ha basato la propria decisione sui dati raccolti da: EUAA, SEAE, UNHCR, Stati membri, relazioni internazionali e nazionali e analisi giuridiche[43].

La "Proposta sui Paesi terzi sicuri", invece, interviene sul concetto di "Paese terzo sicuro" (STC), consentendo agli Stati membri di considerare inammissibile una domanda di asilo se il richiedente avrebbe potuto chiedere protezione in un Paese terzo considerato sicuro. Inoltre, si prevede la possibilità di derogare al principio di connessione, che attualmente impone alle autorità competenti in materia di asilo di dimostrare l'esistenza di un legame (ad esempio, legami familiari, residenza precedente) tra il richiedente e il Paese terzo sicuro in cui avrebbe potuto presentare domanda di asilo. Ancora, il transito attraverso un Paese terzo considerato sicuro sarà sufficiente per applicare il concetto di STC e respingere la domanda. In alternativa, il concetto di STC può essere applicato sulla base di un accordo con cui il Paese terzo garantisce che venga effettuato un esame completo delle esigenze di protezione del richiedente asilo: tale procedura, comunque, non è applicabile nei casi di minori non accompagnati. I ricorsi contro l'inammissibilità dell'uso del concetto di STC non sospenderanno più automaticamente i rimpatri, tranne nei casi in cui sussistano rischi di respingimento.[44]

Con queste misure la Commissione dichiara di voler portare ordine nell'uso attuale del concetto di Paese sicuro nelle procedure di asilo e nelle lacune di coordinamento tra gli Stati membri[45], dal momento che molti Stati membri, Italia compresa, dispongono già di elenchi nazionali di Paesi di origine sicuri: un elenco compilato a livello di UE punta a completare gli elenchi nazionali e a favorire un'applicazione più uniforme del concetto di STC, agevolando gli Stati membri nel trattare le domande di asilo dei cittadini dei Paesi inclusi nell'elenco con una procedura accelerata, sulla base del fatto che è improbabile che le loro domande siano accolte.

Sebbene quelle descritte siano in ogni caso ancora solo delle proposte, sulla cui eventuale approvazione ed entrata in vigore dovranno ancora deliberare Parlamento e Consiglio affinché siano approvate, esse hanno comunque già ricevuto una valutazione fortemente negativa da ONG ed organizzazioni umanitarie. In una dichiarazione congiunta del I luglio 2025[46], 52 organizzazioni per i diritti umani, i diritti dei migranti e umanitarie[47] hanno osservato come il fatto

[42] La Commissione ritiene che i paesi candidati all'adesione all'UE soddisfino, in linea di principio, i criteri per essere designati come paesi di origine sicuri, poiché stanno lavorando per realizzare istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e il rispetto e la protezione delle minoranze nell'ambito del loro percorso verso l'adesione all'UE. Un paese candidato sarebbe escluso solo in determinate circostanze specifiche: violenza indiscriminata in situazioni di conflitto, sanzioni adottate dal Consiglio nei suoi confronti o un tasso di riconoscimento a livello dell'UE per i richiedenti asilo superiore al 20%.

[43] European Economic and Social Committee, Safe countries package, ultimo aggiornamento: 10.11.2025.

[44] Id.

[45] European Commission, Commission proposes to facilitate the application of the safe third country concept, 20.5.2025.

[46] Amnesty International, Joint statement: EU 'safe country' and return proposals would seriously undermine protection and human dignity, 1.7.2025

[47] Queste 52 organizzazioni includono: Amnesty International, ActionAid International, International Rescue Committee (organizzazione attiva nell'assistenza in crisi umanitarie), Danish Refugee Council, International Lesbian and Gay Association (ILGA) Europe (organizzazione non governativa cofinanziata dall'Unione Europea), Caritas Europa e Caritas International, EuroMed (rete di 68 organizzazioni per i diritti umani, istituzioni e individui con sede in 30 paesi in Europa e nella regione mediterranea), Ligue des droits de l'homme (LDH), Churches' Commission for Migrants in Europe (CCME - agenzia

che la Commissione classifichi come "Paesi di origine sicuri" quelli i cui cittadini ottengono protezione internazionale solo nel 20% dei casi non rappresenterebbe affatto la prova di uno stato di sicurezza. Proprio la circostanza che ad almeno un cittadino su cinque di quei Paesi sia stato riconosciuto il diritto all'asilo asilo dimostrerebbe piuttosto che tali Paesi non sarebbero affatto sicuri per tutti, e tuttavia la lista proposta dalla Commissione consentirebbe di applicare indistintamente a tutti i cittadini di quegli Stati la procedura accelerata di valutazione delle loro domande di asilo, partendo dal presupposto che le loro richieste siano probabilmente infondate. Secondo le 52 organizzazioni firmatarie della dichiarazione, con le sue proposte la Commissione punterebbe esclusivamente ad esternalizzare l'esame delle domande di protezione internazionale al di fuori dell'UE, mettendo a rischio il diritto dei migranti ad avere accesso a procedure eque e complete delle loro richieste di asilo, indipendentemente dalle condizioni del Paese di rispettiva provenienza.

I rischi di un approccio strettamente securitario delle politiche di asilo EU

Indipendentemente dalle valutazioni sulle proposte della Commissione, occorre riconoscere come negli ultimi anni sia in numerosi Stati membri che a livello di UE si sia affermato un approccio sulle politiche migratorie concentrato in larga parte sui profili securitari della disciplina dell'asilo, lasciando in secondo piano aspetti comunque rilevanti dei fenomeni migratori. La riforma adottata nell'ambito del nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo[48] rappresenta l'emblema di questo approccio: i dieci atti adottati il 14 maggio 2024, quasi tutti in forma di regolamento e a sostituzione di direttive già in vigore, evidenziano la prospettiva securitaria scelta negli ultimi anni dall'Unione, causano un irrigidimento del sistema Dublino e ostacolano l'accesso al territorio, ampliando i presupposti e i tempi del trattenimento alla frontiera dei richiedenti protezione internazionale[49].

Eppure, in anni passati la posizione della Commissione sui temi migratori era stata molto diversa: nel 2000, in occasione della prima comunicazione sulla migrazione legale, la Commissione aveva sviluppato sul tema una visione prevalentemente pragmatica, ribadendo a più riprese come la politica migratoria fosse necessaria per gestire un fenomeno destinato a continuare nel tempo, sia per le condizioni geopolitiche dei Paesi di origine, sia per le esigenze della stessa UE, caratterizzata da un calo demografico da colmare per mantenere e possibilmente accrescere il benessere economico dell'Unione[50]. Successivamente, in più occasioni la Commissione aveva sostenuto che i movimenti migratori non potessero essere semplicemente contrastati, ma che fosse invece necessario regolarli adeguatamente[51]. Nel 2001 la

ecumenica per la migrazione e l'integrazione, i rifugiati e l'asilo, l'antirazzismo e la lotta alla discriminazione in Europa), Brot für die Welt (campagna delle chiese protestanti regionali e libere in Germania), Human Rights Watch.

48 cep**Adhoc** 19/2024.

49 Luca Barana, Is Migration Really Solved? Managing Expectations on the New Pact and External Deals, IAI Commentaries, 6.12.2024.

50 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo su una politica comunitaria in materia di immigrazione, COM(2000)757 del 22.11.2000. S. anche Fitness check on EU Legislation on legal migration, SWD(2019)1055 del 29.3.2019.

51 Comunicazione sulla migrazione, COM(2011) 248 final del 4.5.2021.

Commissione aveva anche presentato una proposta di direttiva sull'ingresso per motivi di lavoro[52], finalizzata a fornire una regolazione organica delle procedure di ingresso e soggiorno dei migranti c.d. economici, ed introducendo la possibilità di ingresso per ricerca di lavoro. La proposta non è però mai stata approvata, ed è stata infine definitivamente ritirata nel 2005, alla luce della netta opposizione di vari governi nazionali e di mutamenti rispetto alle priorità relative alla realizzazione dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia stabilite alla fine del 2001[53].

In tempi molto più recenti, sia il Rapporto sul futuro della competitività europea presentato il 9 settembre 2024 da Mario Draghi[54], che il Rapporto sul mercato interno redatto sotto la direzione di Enrico Letta e presentato il 17-18 aprile 2024[55], hanno evidenziato la necessità di una disciplina degli ingressi di cittadini stranieri in UE per motivi di lavoro. Il Rapporto Draghi pone la migrazione al centro della strategia europea sulla competitività, sostenendo che "la competitività dell'Europa dipenderà sempre più dalla sua capacità di attrarre e trattenere talenti, mentre il declino demografico e le carenze di manodopera gravano pesantemente sulle sue economie"[56]. Il Rapporto critica, inoltre, la scelta corrente dell'UE di declinare solo in termini securitari ed emergenziali la politica migratoria, che invece "dovrebbe essere ridefinita non solo come questione di sicurezza o risposta a emergenze, ma come componente strutturale della strategia di crescita europea"[57], incoraggiando l'UE ad adottare un approccio adeguato alla migrazione del lavoro, inserendolo tra le priorità economiche di lungo periodo dell'Unione. Anche il Rapporto Letta considera migrazione e mobilità del lavoro strumenti strategici per l'integrazione e lo sviluppo dell'UE. Secondo Letta, il mercato unico rappresenterebbe al momento ancora un "compito incompiuto" dal momento che, a differenza di beni, servizi e capitali, la libera circolazione delle persone non è stata ancora pienamente realizzata[58]. Il Rapporto prosegue evidenziando come politiche migratorie adeguatamente organizzate potrebbero concorrere alla riduzione di disparità regionali all'interno dell'Unione, rafforzando la resilienza sociale e stimolando la creatività in diversi settori, arrivando a proporre la creazione di una "Unione della Mobilità delle Persone": un sistema regolativo che integri la mobilità intra-UE e la migrazione da Paesi terzi nel quadro strategico del Mercato Unico[59].

Una comunicazione del 5 maggio 2025 del Diplomatic Service of the European Union afferma che "legal migration is not only an essential element to counter irregular migration, it also brings considerable benefit to our society and can be an important driver for economic

[52] Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, COM(2001) 386 final, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C332E del 27.11.2001.

[53] Green Paper on an EU approach to managing economic migration, COM/2004/0811 final, 11.1.2005.

[54] The Draghi report on EU competitiveness.

[55] Enrico Letta, Much more than a Market. Speed, Security, Solidarity. Empowering the Single Market to deliver a sustainable future and prosperity for all EU Citizens.

[56] The Draghi report on EU competitiveness, 42.

[57] Ivi, 44.

[58] Enrico Letta, Much more than a Market, 67-68.

[59] Ivi, 71-74.

growth"[60], mentre i dati presentati in uno studio pubblicato nel maggio 2025 sul Blog della Banca Centrale Europea[61] evidenziano come molti dei Paesi dell'Area Euro in anni recenti abbiano compensato l'invecchiamento delle rispettive popolazioni nazionali grazie all'afflusso e all'apporto occupazionale dei lavoratori stranieri, producendo un impatto positivo sul PIL nazionale che altrimenti non ci sarebbe stato[62]. I lavoratori stranieri attivi in Europa, peraltro, riescono ad integrarsi con maggiore facilità nel mondo del lavoro e a migliorare la loro posizione lavorativa, quando sono previsti percorsi di formazione che gli consentono di acquisire ulteriori competenze e svolgere mansioni più complesse, migliorando anche la qualità complessiva della forza lavoro disponibile[63].

L'approccio securitario alle politiche migratorie non è la soluzione

La vicenda che ha condotto alla sentenza della Corte di Giustizia UE dello scorso I agosto 2025 evidenzia un dato di fatto difficile da contestare: una politica migratoria europea incentrata quasi esclusivamente su un approccio securitario e su un ricorso ostinato ai rimpatri di migranti "whatever it takes" non porta gli effetti sperati ed anzi rischia di risultare controproducente per chi la propone.

È un approccio che non funziona in primo luogo sul piano giuridico: i giudici di Lussemburgo hanno ancora una volta ricordato che esistono dei vincoli giuridici in tema di rispetto dei diritti umani, innanzi tutto nel diritto europeo, che tanto le istituzioni europee che gli Stati membri non possono aggirare. Questo può non piacere a quei governi nazionali che tentano di implementare promesse elettorali cercando di superare tali vincoli ricorrendo a soluzioni "creative" come i centri italiani in Albania, ma il diritto, europeo e non, riconosce ai migranti dei diritti, quand'anche siano presenti illegalmente sul territorio dell'Unione. Il tentativo di definire dei Paesi terzi come sicuri al di fuori degli standard vigenti nel diritto europeo, al fine di facilitare il ricorso alla esternalizzazione delle procedure di valutazione delle domande di asilo, è semplicemente irrealizzabile. La decisione della Corte di Giustizia EU è stata accusata di limitare impropriamente il potere dei governi nazionali, nel momento in cui rimette ai giudici l'ultima valutazione sulla correttezza della procedura di valutazione delle domande di asilo, anche in caso di migranti provenienti da Paesi considerati sicuri: così facendo, la sentenza violerebbe persino la separazione dei poteri, sottraendo indebitamente all'Esecutivo il diritto di decidere

[60] European Union External Action, Migration, Mobility & Forced Displacement, Strategic Communication, 5.5.2025.

[61] Oscar Arce, Agostino Consolo, António Dias da Silva, Marco Weissler, Foreign workers: a lever for economic growth, The ECB Blog, 8.5.2025.

[62] Tuttavia, lo studio evidenzia differenze tra i contesti nazionali: nei paesi in cui la partecipazione dei lavoratori stranieri al mercato del lavoro è bassa, come l'Italia, il loro contributo alla crescita economica del paese è modesto; d'altra parte, nei paesi in cui vi è un alto livello di occupazione straniera nel mercato del lavoro, come Germania, Francia, Paesi Bassi e Spagna, il contributo dei cittadini stranieri alla mitigazione degli effetti dell'invecchiamento dei lavoratori autoctoni e, soprattutto in Spagna, alla crescita del PIL è molto elevato.

[63] Secondo un recente studio commissionato dalla commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) del Parlamento europeo, «una migliore integrazione [dei lavoratori migranti] nel mercato del lavoro è importante per l'offerta complessiva di manodopera, la crescita economica e le finanze pubbliche e, in particolare, può contribuire ad alleviare i problemi di insostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine causati dall'invecchiamento della popolazione europea", s. Francesco Fasani, New approaches to labour market integration of migrants and refugees, Dicembre 2024, 13.

quali politiche di sicurezza adottare nell'interesse del proprio Paese[64]. In realtà, tale critica non tiene conto nel compito affidato alla Corte di Lussemburgo, che è tradizionalmente quello di effettuare un adeguato bilanciamento tra diritti e potestà pienamente legittimi, nel momento in cui entrino in conflitto tra loro. Nel caso specifico, accanto all'esigenza di garantire sicurezza nei Paesi interessati da fenomeni migratori, risiede l'altrettanto imprescindibile bisogno di tutelare i diritti fondamentali dei richiedenti asilo intenzionati a chiedere protezione internazionale negli Stati membri dell'UE, e nel valutare l'adeguatezza delle politiche migratorie messe in campo, la Corte di Giustizia non può considerare le sole esigenze di sicurezza e trascurare i profili umanitari del diritto di asilo.

Peraltro, questa esigenza di bilanciamento non verrà meno nemmeno quando la normativa europea di riferimento non sarà più la Direttiva 2013/32 attualmente vigente, ma il nuovo Patto UE su migrazione e asilo e le correlate proposte della Commissione sui Paesi Terzi sicuri: pertanto, la possibilità che eventuali ricorsi contro ordini di trasferimento presso Paesi Terzi giudicati sicuri siano dichiarati illegittimi non sarà esclusa nemmeno quando le regole europee in materia di asilo saranno diverse da quelle in vigore al momento. Il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale sancito dal citato art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea[65], ad es., resta infatti preminente anche rispetto alla normativa attesa per il 2026: il fatto che, alla luce del nuovo Patto UE, gli Stati Membri possano definire come sicuri anche Paesi in cui non venga garantita la sicurezza di specifici gruppi di persone, non impedisce che si invochi quanto statuito dal citato art. 47 della Carta di Nizza per richiedere una verifica da parte di un giudice delle specifiche condizioni di un richiedente asilo destinato al trasferimento verso un Paese Terzo sicuro.

Inoltre, il diritto ad un ricorso effettivo non è l'unico sancito dalla Carta UE che gli Stati membri sono tenuti a garantire anche ai migranti irregolari sotto la loro giurisdizione: esiste infatti un nucleo fondamentale di norme in materia di diritti umani, tra cui l'accesso alle necessarie cure mediche per tutti, compresa l'assistenza sanitaria di emergenza e di base, la possibilità di consultare un medico o di ottenere medicinali indispensabili, la garanzia di assistenza sanitaria nel caso delle donne in gravidanza, l'assistenza sanitaria e l'istruzione nel caso dei bambini, senza discriminazioni rispetto ai cittadini dello Stato interessato[66], che le autorità degli Stati membri devono erogare anche ai cittadini stranieri irregolari[67]. Quandanche i richiedenti asilo venissero trasferiti in uno Stato terzo, questi resterebbero comunque sotto la giurisdizione dello Stato che ne ha determinato il trasferimento, fino all'eventuale accertamento della mancanza di un loro diritto all'asilo e ad un conseguente rimpatrio nel Paese di provenienza. Di conseguenza, graverebbero sullo Stato membro gli stessi obblighi di garanzia dei diritti citati previsti per i migranti presenti sul suo territorio nazionale: l'eventuale trasferimento dei migranti in uno Stato membro, per quanto ritenuto sicuro, non farebbe venire meno gli obblighi

[64] Mario Savino, Disapplication Unbound. The Alace Ruling on Safe Countries of Origin, Verfassungsblog.de, 4.9.2025.
[65] V. Nota 7.
[66] V. artt. 1, 14, 31 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
[67] European Union Agency for Fundamental Rights, Fundamental rights of migrants in an irregular situation in the European Union, 2011.

citati. Eventuali ricorsi di migranti destinati al trasferimento verso un Paese sicuro, che contestassero la capacità dello Stato membro di garantire diritti loro spettanti ai sensi della Carta UE, se ritenuti fondati potrebbero portare ad annullamenti dei trasferimenti da parte dell'autorità giudiziaria[68].

Il diritto dell'Unione non è comunque l'unico chiamato in causa in materia di politiche migratorie: la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), a cui aderiscono i 27 Stati Membri dell'UE e che si applica a chiunque si trovi sotto la giurisdizione di uno dei 46 Stati membri del Consiglio d'Europa, garantisce tutta una serie di diritti[69] di cui le procedure di valutazione delle domande di asilo – in particolare per quanto attiene alle condizioni in cui vengono tenuti i richiedenti protezione internazionale prima, durante e dopo la valutazione delle loro istanze, e del cui rispetto rispondono le autorità degli Stati aderenti alla CEDU presso i quali i migranti hanno presentato domanda di asilo, indipendentemente dal luogo in cui dovessero essere trattenuti in attesa che la loro richiesta venga valutata.

Inoltre, anche la CEDU riconosce espressamente un diritto ad un ricorso effettivo a chi ritenga di aver subito violazioni di propri diritti e libertà garantiti dalla Convenzione[70]: una norma di portata simile all'art. 47 della Carta di Nizza, a cui dei richiedenti asilo sottoposti a procedura di asilo gestita presso Paesi Terzi sicuri potrebbero appellarsi per ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel caso in cui ritengano di essere stati lesi nei loro diritti. Che la CEDU rappresenti un ostacolo alla delocalizzazione delle procedure di asilo fuori dai confini nazionali è ben noto al governo britannico, che dopo un iter durato oltre due anni tra il 2022 ed il 2024 ha dovuto rinunciare all'accordo per il trasferimento in Rwanda di rifugiati presenti nel Regno Unito[71] soprattutto per le violazioni di disposizioni della CEDU (in particolare il divieto di tortura) che l'applicazione dell'accordo rischiava di determinare[72]. Che la CEDU detenga una vincolatività anche in materia migratoria difficilmente superabile per i governi degli Stati membri è dimostrata dal fatto che gli attuali vertici del partito conservatore nel prossimo programma elettorale abbiano manifestato l'intenzione di far recedere il Regno Unito dalla CEDU, tra l'altro con la motivazione che la Convenzione ostacoli le riforme in materia di immigrazione che i Tories vorrebbero attuare se tornassero al potere[73]. La vicenda dovrebbe rappresentare un

[68] In passato, l'accertamento di significative lacune nella capacità di garantire procedure di asilo eque e un'accoglienza adeguata hanno talvolta reso illegali i trasferimenti persino tra Stati membri dell'UE, s. European Court of Human Rights, M.S.S. v. Belgium and Greece [GC], 2011.

[69] Tra i diritti garantiti dalla CEDU rilevanti in materia migratoria rientrano il diritto alla vita (art. 2), il divieto di tortura (art. 3), la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato (art. 4), il diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5), il divieto di discriminazione (art. 14), secondo il quale "il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, 'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione".

[70] Art. 13 CEDU: "Diritto ad un ricorso effettivo. Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali."

[71] UK/Rwanda: Agreement for the Provision of an Asylum Partnership to Strengthen Shared International Commitments on the Protection of Refugees and Migrants.

[72] Isaac Brock Muhambya, UK-Rwanda agreement versus legal framework on the protection of refugees: primacy of minimum guarantees of human rights, Cahiers de l'EDEM, Settembre 2022, aggiornato a Dicembre 2024.

[73] Sam Francis, UK will leave ECHR if Tories win election, Badenoch says, bbc.com, 4.10.2025.

monito anche per chi dovesse ritenere che un'attenuazione del diritto UE sia sufficiente a dare mano libera ai governi degli Stati membri nella gestione delle procedure di asilo, dal momento che i vincoli della CEDU continuerebbero naturalmente a valere anche per loro.

Peraltro, il Consiglio d'Europa – di cui la CEDU è espressione – ha espresso chiaramente le proprie posizioni in materia di asilo anche per il futuro: un rapporto dello scorso 4 settembre 2025 del Commissario per i Diritti Umani Michael O'Flaherty invita gli Stati membri della Convenzione ad adottare un approccio precauzionale alla cooperazione esterna in materia di asilo, rimpatrio e prevenzione della migrazione irregolare, per prevenire violazioni dei diritti umani[74]; inoltre, qualora uno Stato membro intenda esternalizzare le procedure di esame delle domande di asilo, per garantire la legalità della procedura dovrebbe essere sempre garantita "una valutazione personalizzata, effettuata prima di qualsiasi trasferimento – sia dallo Stato membro esternalizzante verso un altro Stato, sia da quest'ultimo verso un Paese di origine o qualsiasi altro Paese – incentrata sulla sicurezza del Paese verso cui è previsto il trasferimento, tenendo conto dei rischi associati a un eventuale ritorno, alla luce delle circostanze specifiche di ciascuna persona. Anche quando gli Stati membri applicano il concetto di paese sicuro, le persone dovrebbero comunque poter presentare le ragioni per cui le ipotesi di sicurezza non si applicano al loro caso e farle valutare con tutte le garanzie necessarie."[75]

Conclusioni: come combinare il controllo degli ingressi con il rispetto dei diritti umani

Sussistono sufficienti ragioni per dubitare che l'entrata in vigore del prossimo Patto UE su migrazione e asilo basti per lasciare mano libera ai governi nazionali in materia di esternalizzazione dell'asilo, e d'altro canto è noto come in anni recenti movimenti politici radicali, soprattutto di estrema destra, abbiano progressivamente strumentalizzato le problematicità connesse alle questioni migratorie, traendone vantaggi spesso consistenti in termini di crescita del proprio consenso elettorale[76]: è verosimile supporre che l'approccio restrittivo in materia migratoria si sia affermato a livello europeo e in vari Stati membri anche nel tentativo di contrastare questo trasferimento di voti dai partiti moderati a quelli estremi.

In realtà, però, l'adozione di politiche restrittive in materia migratoria non sembra contrastare l'ascesa di partiti radicali e populisti: in Italia, nel 2017 un governo di centro-sinistra guidato da Paolo Gentiloni aveva stipulato un controverso[77] Memorandum di collaborazione con la Libia[78], con cui il governo italiano si è impegnato a fornire aiuti economici e supporto tecnico

[74] Michael O'Flaherty, Externalised asylum and migration policies and human rights law, Council of Europe, 4.9.2025, 53.
[75] Id., 56.
[76] Ayhan Kaya, The instrumentalisation of migration in the populist era, Mixed Migration Center, 2.5.2025.
[77] Il Memorandum è stato fortemente criticato per le violazioni dei diritti umani dei migranti diretti in Italia da parte della guardia costiera libica, v. Italy: End Border Control Pact with Libya. People Returned by Libyan Coast Guard Subject to Severe Abuse, Human Rights Watch, 13.10.2025.
[78] Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica Italiana.

in particolare alla Guardia costiera libica nel tentativo di ridurre il traffico di migranti attraverso il Mar Mediterraneo. Ciononostante, le elezioni politiche del settembre 2022 sono state vinte da una coalizione di centro-destra che aveva incentrato la propria campagna elettorale, tra l'altro, proprio sull'intenzione di inasprire le politiche migratorie in caso di vittoria[79]. In Gran Bretagna, il Primo Ministro laburista Keir Starmer, al potere dopo la schiacciante vittoria del suo partito nelle elezioni del 2024, ha promesso una drastica riduzione degli ingressi di migranti in territorio britannico nei prossimi quattro anni[80]: tuttavia, il partito di estrema destra populista Reform UK, che propone un massiccio programma di espulsioni dal Regno Unito di cittadini stranieri legalmente soggiornanti e di imporre a quelli che rimangono condizioni occupazionali e di welfare nettamente peggiori di quelle riservate ai cittadini britannici[81], è attualmente il partito più gradito nei sondaggi elettorali, con il 30% di preferenze contro il 17-18% di Laburisti e Conservatori[82]. In Germania, il governo di Friedrich Merz insediatosi a maggio 2025 ha immediatamente annunciato una politica restrittiva verso gli ingressi di richiedenti asilo ai confini tedeschi, un incremento dei rimpatri dei migranti irregolari, una limitazione dei ricongiungimenti familiari per i migranti regolarmente soggiornanti e, più in generale, una prossima riduzione delle prestazioni di welfare erogate ai richiedenti asilo[83]: eppure, secondo i più recenti sondaggi il partito di estrema destra populista AfD, che parla ormai apertamente di "remigrazione" non solo di migranti irregolari, ma anche di cittadini tedeschi con background migratorio[84], vanta il 26% di preferenze contro il 25 della CDU/CSU ed il 14 della SPD[85].

Coniugare il legittimo diritto degli Stati membri dell'UE di controllare gli ingressi di cittadini stranieri sul proprio territorio con l'obbligo per gli stessi Stati di rispettare i diritti umani dei migranti, che siano o meno titolari di un diritto di asilo, resta in ogni caso una questione particolarmente complessa, e che tuttavia non può essere affrontata con il mero approccio securitario. Sarebbe piuttosto auspicabile una strategia operativa su più livelli: dal momento che i flussi migratori sono determinati da cause di breve, medio e lungo periodo, essi richiedono interventi diversificati e efficaci con modalità e tempistiche diverse. Per evitare controversie giudiziarie, gli Stati dovrebbero innanzi tutto adottare un approccio bilanciato basato sui diritti, che garantisca la sicurezza delle frontiere e, al contempo, tuteli la dignità e i diritti fondamentali, dal momento che il controllo dei confini non può essere esercitato senza assicurare il rispetto degli obblighi previsti dal diritto nazionale, europeo ed internazionale in materia di diritti umani.

I punti chiave di tale approccio prevedono il rispetto del principio di non-respingimento, che vieta il rinvio di persone in luoghi in cui potrebbero subire torture, trattamenti inumani o degradanti, ed il rifiuto di espulsioni collettive, vietate dal diritto internazionale; allo stesso

[79] Julian M. Campisi, Cecilia Emma Sottilotta, Italy's Far-Right and the Migration Debate: Implications for Europe, IAI Commentaries, 22.9.2022.
[80] Sam Francis, PM promises migration drop as he unveils plans for 'tightened' visa rules, bbc.com, 12.5.2025.
[81] Rajeev Sjal, What are Nigel Farage's immigration plans – and do his sums add up?, theguardian.com, 22.9.2025.
[82] United Kingdom — Parliament voting intention, politico.com, ultima consultazione: 15.10.2025.
[83] Gaia Mastrosanti, Germany's Migration Reset and What it Means for the EU, ispionline.it, 24.4.2025.
[84] Jessica Parker, AfD embraces mass deportation of migrants as German election nears, bbc.com, 13.1.2025.
[85] Germany — National parliament voting intention, politico.com, ultima consultazione: 17.10.2025.

tempo, deve essere assicurato che per ogni richiedente asilo venga valutato individualmente se abbia bisogno di protezione, indipendentemente dal suo status migratorio. Ai richiedenti asilo deve essere garantito l'accesso ad informazioni chiare e comprensibili sui loro diritti e sulle procedure per contestare decisioni o azioni che li riguardano, nel rispetto del diritto al giusto processo, con procedure d'esame eque, umane e celeri, riducendo l'uso della detenzione, ed evitando detenzione arbitraria o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Le condizioni dei centri di accoglienza devono rispettare la dignità umana e prestare particolare attenzione ai gruppi vulnerabili, lasciando la detenzione deve come ultima risorsa, prevedendo per quanto possibile misure alternative[86].

Inoltre, tutelando i diritti umani dei migranti irregolari, come le vittime della tratta e del traffico di esseri umani, gli Stati possono affrontare meglio i problemi della corruzione[87] e della criminalità organizzata transnazionale[88], a cui spesso si accompagnano i reati di tratta o di traffico di esseri umani. Combattendo questi reati si fornisce protezione alle vittime della tratta dallo sfruttamento e si incrementa nel contempo anche la tutela della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico, a che perché spesso le organizzazioni che commettono crimini contro i migranti sono responsabili di altre tipologie di reati che mettono in pericolo la sicurezza collettiva, come il traffico di armi o droghe. Combatterle non mette in discussione la sovranità dello Stato, e non viola il diritto dello Stato di proteggere i propri confini e coloro che si trovano al loro interno, ma piuttosto punta ad incrementare la sicurezza collettiva[89].

Per quanto attiene alla gestione delle frontiere, questa deve essere effettuata seguendo un approccio di gestione umanitaria, attenta al rispetto dei diritti e della dignità delle popolazioni colpite da crisi e sull'adattamento ai flussi migratori, con una adeguata formazione del personale di frontiera sui diritti umani. Le misure restrittive vanno attuate tenendo conto dei vincoli di diritto umanitario esistenti, sia per non pregiudicare irragionevolmente le condizioni dei richiedenti asilo, sia per evitare che provvedimenti emanati in violazione delle norme vigenti vengano dichiarati illegittimi da parte delle autorità giurisdizionali competenti. Inoltre, andrebbero istituiti meccanismi indipendenti per il monitoraggio delle frontiere e dei centri di detenzione, al fine di prevenire e affrontare le violazioni dei diritti umani, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali per i diritti umani ed ONG capaci di fornire assistenza legale e psicologica ai migranti e monitorare le procedure. Per quanto possa sembrare una soluzione di immediata efficacia, il ricorso alla delocalizzazione in Paesi terzi della gestione delle richieste di protezione internazionale andrebbe valutato con grande cautela, visti i tanti rischi di illegittimità che tale misura comporta se sottoposta all'esame della giurisdizione.

---

[86] United Nations, Recommended principles and guidelines on human rights at international borders, 2024, 11 ff.

[87] Conference of the Parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, Emerging knowledge and practice regarding the prevention of and response to corruption in the context of trafficking in persons Background paper prepared by the Secretariat, 14.7.2023.

[88] William Battle, Human Trafficking Is Organized Crime – Let's End the Exploitation, United Nations Information Center.

[89] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla strategia dell'Unione europea per combattere la tratta di esseri umani, COM(2021) 171 final, 14.4.2021.

La gestione dei flussi migratori non può in ogni caso essere concepita su una mera dimensione nazionale: trattandosi di fenomeni globali, una strategia efficace deve considerare anche la cooperazione internazionale, in cui collaborazione tra Stati e condivisione delle responsabilità sono essenziali per gestire in modo efficace i flussi migratori. Allo stesso tempo, anche per ridurre la pressione dei migranti irregolari alle frontiere, gli Stati dovrebbero sviluppare una strategia che preveda maggiori opportunità di migrazione regolare, nell'interesse degli stessi sistemi economici ed occupazionali interni, ma anche una più efficace cooperazione con i governi dei Paesi di provenienza dei migranti, condizionandola però all'implementazione di politiche di rispetto dei diritti umani, e di lotta alle diseguaglianze e alle discriminazioni. Chiaramente, si tratta di politiche di lungo periodo, i cui effetti sarebbero visibili solo nel medio-lungo periodo, ma la cui attuazione dovrebbe avvenire congiuntamente ad altre iniziative, come appunto l'apertura di canali di ingresso legali, destinate a ridurre in tempi più rapidi gli afflussi di migranti irregolari[90].

In conclusione, gli effetti dei flussi migratori sulle società occidentali sono vari e complessi, e non possono ridursi esclusivamente ad una questione di pubblica sicurezza: affinché il tema venga valutato in tutti i suoi aspetti dalla pubblica opinione, sarebbe opportuno che media ed esponenti politici evidenziassero maggiormente questa complessità e i molteplici aspetti, non solo negativi ma anche positivi, che i movimenti di migranti coinvolgono, per contrastare una narrazione che si concentra esclusivamente sui soli aspetti securitari del fenomeno migratorio. Se invece si cerca di inseguire i movimenti populisti sulla strada di una sempre più drastica restrizione delle politiche migratorie, si rischia di commettere un triplice errore: in primo luogo, di non riuscire ad implementare quanto promesso nei proclami elettorali, in quanto in uno Stato di diritto i vincoli giuridici esistenti non lasciano mano libera ai governi di turno, indipendentemente all'entità dei consensi ottenuti alle urne; in secondo luogo, di vedere comunque premiati quei partiti radicali, che promettono restrizioni ancora più drastiche ai movimenti di migranti e ai sistemi di accoglienza dei richiedenti asilo; in terzo luogo, di privare i sistemi economici e produttivi occidentali di una componente lavorativa e sociale che, come mostrano gli studi citati, destinata a diventare cruciale per la crescita dei Paesi europei. È il caso di pensare a soluzioni alternative.

[90] Samuel Okon Ekpeowoh, The Intersection of Immigration Law and Human Rights: Current Issues and Future Trends, International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS), X-2024, 788-800.

Centro Politiche Europee
ROMA

Autore:

Professore Andrea De Petris,
Direttore Scientifico Centro Politiche Europee | Roma

Centro Politiche Europee ROMA
Via A. Brunetti, 60 | I-00186 Roma
Tel. +390684388433

Il **Centrum für Europäische Politik** FREIBURG | BERLIN, il **Centre de Politique Européenne** PARIS, e il **Centro Politiche Europee** ROMA costituiscono la rete **Centres for European Policy Network** FREIBURG | BERLIN | PARIS | ROMA.

Privo di interessi acquisiti e politicamente neutrale, il Centres for European Policy Network (cep) fornisce analisi e valutazione delle politiche dell'Unione Europea, con l'obiettivo di sostenere l'integrazione europea e difendere i principi di un sistema economico di libero mercato.